

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni di Assicurazione

comprehensive di:

- Regolamento Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA
- Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA PREVIFUTURO
- Allegato delle Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria - Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti

le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte sulla base della Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari

i nostri CONTATTI:

Agenzia di riferimento:

l'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto assicurativo è facilmente individuabile da www.sara.it/agenzie-network

Home Insurance e SaraConMe:

la **Home Insurance** Area Riservata (il vostro *account* è attivabile su www.sara.it) e la App **SaraConMe** (è possibile scaricare l'app dal vostro *device*) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto.

Assistenza Clienti:



numero verde 800.095.095
(dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 19.00)

indirizzo mail
assistenzaclienti@sara.it

FAQ consulta le domande
frequenti www.sara.it/faqs

Le comunicazioni di Sara Vita:

Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto vengono inviate da Sara Vita:

- tramite e-mail all'indirizzo fornito dall'Aderente
- via posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dall'Aderente
- sull'Area Riservata dell'Aderente.

L'Aderente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione del modulo di adesione e può modificare la sua scelta in corso di contratto.

Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei **box di consultazione**:

di **colore grigio**: con quelle informazioni da tener in maggior conto e per le quali è necessario prestare la massima attenzione.

L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte dell'Aderente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda all'Aderente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**", istituito ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito "Decreto", e successive modifiche e integrazioni.

La finalità di **Libero Domani** è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all'Aderente di ottenere una **prestazione pensionistica complementare** a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.

L'Aderente è colui che si iscrive al Piano Individuale Pensionistico e sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Libero Domani è in regime di contribuzione definita: l'ammontare della prestazione pensionistica complementare (di seguito anche **prestazione**) è, infatti, determinato in funzione della contribuzione effettuata dall'Aderente, oltre che dell'operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.

Libero Domani è strutturato in due fasi distinte:

- **fase di accumulo**: periodo che va dal momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione:
 - una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero
 - alla data in cui l'Aderente decide di beneficiare della prestazione a norma di legge.Nel corso di questo periodo l'Aderente costituisce la propria **posizione individuale**
- **fase di erogazione della prestazione**: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.

Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al Documento sulle rendite che norma sia la conversione nella rendita vitalizia immediata rivalutabile che le altre diverse tipologie di rendita previste da Libero Domani che l'Aderente può scegliere in alternativa alla rendita vitalizia immediata rivalutabile.

Nella fase di adesione a **Libero Domani** l'Aderente ha la possibilità di scegliere - in modo **facoltativo** - come **prestazione assicurativa accessoria** alla prestazione previdenziale, una **Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito definita anche "Assicurazione Temporanea".

Si rimanda all'Allegato delle presenti Condizioni di Assicurazione per le Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria.

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito anche Impresa) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dall'allegato alle Condizioni di Assicurazione
- da: Documento sulle Rendite, Documento sulle Anticipazioni, Documento sul Regime Fiscale
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Libero Domani si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza, relativamente alle caratteristiche peculiari del prodotto stabilite dalla normativa, sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi.

Art.2 - Aderente e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Aderente**: la persona che stipula il contratto, aderisce alla forma pensionistica complementare e risulta essere il Beneficiario della prestazione previdenziale complementare
- **Beneficiario caso morte**: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo.
L'Aderente può designare in proposta uno o più Beneficiari. Si rimanda all'Art. 35 per il dettaglio sul Beneficiario.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto

Libero Domani (tariffa **151**) è un contratto strutturato come un'Assicurazione a Vita Intera in forma di **Multiramo**, a premi ricorrenti - e con possibilità di versamento di premi integrativi e delle altre tipologie di premi previsti dal Decreto - articolata in due distinte componenti:

- **componente rivalutabile**: appartenente alla categoria dei **contratti rivalutabili** - Ramo I - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi, denominata **FUTURO&PREVIDENZA**
- **componente unit**: appartenente alla categoria dei **contratti unit** - Ramo III - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo (di seguito anche Fondo Interno), denominato **SARA PREVIFUTURO**, strutturato in due distinti comparti di investimento:
 - **OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**
 - **AZIONARIO INTERNAZIONALE.**

Entrambe le linee di investimento - FUTURO&PREVIDENZA e SARA PREVIFUTURO - sono dedicate esclusivamente alle forme pensionistiche complementari di Sara Vita.

I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte IX).

Ripartizione tra la Gestione Separata e Fondo Interno

In fase di sottoscrizione del contratto l'Aderente sceglie - anche in base alla sua propensione al rischio - la ripartizione tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno più adatta alle proprie esigenze.

Le ripartizioni tra le linee di investimento proposte dall'Impresa all'Aderente sono:

- due **Profili di Investimento** che guidano maggiormente l'Aderente nella scelta e che sono denominati:
 - **Profilo di Investimento BASE**
 - **Profilo di Investimento BILANCIATO**
- una combinazione scelta in autonomia dall'Aderente denominata **Scelta LIBERA**.

La ripartizione percentuale è dettagliata nella tabella che segue:

combinazioni di investimento	Gestione Separata	Fondo Interno (*)	
	FUTURO&PREVIDENZA	comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO	comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE
profilo di investimento BASE	70%	30%	
profilo di investimento BILANCIATO	40%	60%	
a scelta LIBERA	min 0% max 100%	min 0% max 100%	

(*) le percentuali previste sono da allocare in entrambi i comparti a scelta dell'Aderente (possibile anche in uno solo dei due)

In fase di adesione a **LIBERO DOMANI** è prevista inoltre la possibilità di scegliere una soluzione, definita **LIFE CYCLE** (di cui di seguito), che permette di variare nel tempo la composizione dell'investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno.

La soluzione LIFE CYCLE è possibile solo nel caso in cui l'Aderente abbia scelto uno dei due Profili di Investimento e non è previsto in caso di **Scelta LIBERA**.

Nel successivo Art.29 si illustra con maggior dettaglio la ripartizione tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno, nonché le caratteristiche del LIFE CYCLE.

Posizione individuale maturata

La **posizione individuale maturata** è data dalla somma del:

- **capitale rivalutato**: afferente alla componente rivalutabile e relativo alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato nella PARTE V - comparto rivalutabile
- **capitale variabile**: afferente alla componente unit e relativo alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato nella PARTE V - comparto unit.

e viene costituita via via in funzione di ciascun contributo corrisposto nel corso della fase di accumulo.

La posizione individuale maturata rappresenta la base per il calcolo della:

- prestazione pensionistica, di cui all'Art.15
- liquidazione in caso di decesso dell'Aderente, di cui all'Art.9
- prestazione erogata in caso di RITA, di cui all'Art.8
- liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, illustrati nella PARTE VI - liquidazione della posizione individuale
- LIFE CYCLE, operazioni di *switch* e riallocazioni del flusso contributivo, illustrati nella PARTE VII - ulteriori facoltà.

Garanzia della prestazione e rischio di investimento

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:

- **Gestione Separata:**
 - le prestazioni sono contrattualmente garantite dall'Impresa
 - le liquidazioni previste dal contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa
- **Fondo Interno:** l'Aderente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, l'Aderente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, che potrebbe comportare una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.

Art.4 - Età dell'Aderente

Il contratto non prevede - per aderire al contratto - alcun limite inferiore di età dell'Aderente.

In ogni caso l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa:

- a coloro a cui manchi **meno di 1 anno** al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza
- ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico.

PARTE II - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Art.5 - Prestazione pensionistica

Ai sensi dell'Art.11 comma 2 del Decreto, l'Aderente ha diritto alla **prestazione prevista** dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- **abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel proprio regime obbligatorio di appartenenza.** Ai sensi dell'Art.13 comma 5 del Decreto, per l'Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- **siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari.** Il predetto termine è **ridotto a 3 anni** per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra stati membri dell'Unione europea.

Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme pensionistiche complementari sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati in precedenza in altre forme e per i quali l'Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.

Nel momento in cui l'Aderente intende beneficiare della prestazione, l'Impresa determina la **posizione individuale maturata** quale risulta alla data di accesso alla prestazione.

L'Aderente deve richiedere espressamente all'Impresa la liquidazione della propria posizione individuale maturata e può richiederla sia direttamente che per il tramite dell'Intermediario. Oltre a ciò può richiederla sia effettuando la richiesta dalla sua Area Personale che dall'app SaraConMe.

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un **massimo del 50%** della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito anche **rendita**.

L'Aderente ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dall'Impresa la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale (nei limiti massimi previsti del 50%). Nel caso egli non effettui alcuna scelta viene erogato in rendita il 100% della posizione individuale maturata. La scelta deve essere effettuata dall'Aderente con una richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto. Inoltre, la richiesta può essere effettuata sia all'interno della propria Area Riservata che utilizzando l'app SaraConMe.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, l'Impresa eroga la prestazione in forma di capitale; per la prestazione in forma di rendita l'Impresa inizia l'erogazione - sempre che sia stata consegnata all'Impresa tutta la documentazione necessaria - in base ai mesi previsti dal frazionamento della rendita stessa (ad esempio se la rata viene corrisposta trimestralmente la prima rata verrà riconosciuta dopo 3 mesi dalla richiesta).

Art.6- Prestazione in forma di capitale

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 e dell' Art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, **Libero Domani** prevede che l'Aderente possa decidere sulla liquidazione in forma di capitale della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:

- l'importo ottenuto convertendo il **70% della posizione individuale maturata in rendita**, così come determinata all'Art.1 del **Documento sulle rendite** e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335
- l'Aderente risulti, **entro la data 29 aprile 1993**, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.

Art.7 - Prestazione in forma di rendita

L'Impresa determina la prestazione in forma di **rendita vitalizia immediata rivalutabile** - al netto, dunque, dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale - applicando alla quota parte della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita** determinato in funzione:

- dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
 - della rateazione - annuale, semestrale, trimestrale o mensile - prescelta, relativamente all'erogazione.
- Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

L'erogazione della rendita è da intendersi come posticipata.

L'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione in **rendita vitalizia immediata rivalutabile** venga erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

- a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 5 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 10 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa** - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità scelta a suo tempo dall'Aderente - finché resta in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Si rimanda al Documento sulle Rendite per un maggior dettaglio sulle caratteristiche, modalità e tempistica di erogazione della prestazione.

Art. 8 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

Ai sensi dell'Art.11 comma 4 è data facoltà all'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
 - abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
 - possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,
- di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa, venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **per un periodo massimo di 5 anni**.

Ai sensi dell'Art.11 comma 4-bis, nel caso in cui l'Aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ha facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA per un periodo massimo di 10 anni**, a condizione che lo stesso Aderente:

- possa vantare il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (5 anni)
- si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In entrambi i casi, nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca: ciò comporta la cessazione delle rate di RITA residue.

La RITA è altresì automaticamente revocata in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere - con riferimento alla sola porzione residua di posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di RITA - il riscatto, l'anticipazione o la prestazione pensionistica.

La RITA viene corrisposta all'Aderente con **cadenza trimestrale**.

Art.9 - Prestazione liquidata in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo il contratto si risolve e l'Impresa garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.35 - la liquidazione di una prestazione pari alla posizione individuale maturata, quale risulta alla data del decesso.

Tale importo risulta essere pari a:

- **capitale rivalutato**, quale risulta alla data di decesso, per la quota parte dei contributi destinati alla Gestione Separata
- **capitale variabile**, determinato il giorno di riferimento utile per il decesso (si rimanda all'Art 21) **maggiorato dell'1% per la quota parte dei contributi destinati al Fondo Interno**.

La maggiorazione è riconosciuta nel caso in cui dal decesso dell'Aderente siano trascorsi **almeno 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto.

Tale maggiorazione non può mai essere superiore a Euro 50.000.

Essa viene riconosciuta:

- **nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato di seguito sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza)**
- **senza limitazioni nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza (Art.10) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.**

Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente unit)

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile afferente alla componente unit collegata al Fondo Interno, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente rivalutabile collegata alla Gestione Separata.

L'Impresa non applica tale limitazione, e di conseguenza **corrisponde anche la maggiorazione**, nei casi in cui il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptosirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO

Art.10 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:

- la sottoscrizione del modulo di adesione e della polizza
- il pagamento del contributo di perfezionamento - eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione del contratto.

Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.

Art.11 - Durata

Ai sensi dell'Art.11 comma 2 del Decreto la **durata del contratto** - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - **coincide con la vita dell'Aderente**.

Nella **fase di accumulo** la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla data della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

È possibile prolungare la durata della fase di accumulo alle condizioni indicate all'Art.12.

La durata minima di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non deve essere inferiore a 5 anni. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra stati membri dell'Unione europea.

Nella **fase di erogazione** della prestazione la durata coincide con la vita dell'Aderente: si rimanda, per un maggior dettaglio, all'Art.1 del **Documento sulle rendite**.

Art.12 - Prosecuzione volontaria

Ai sensi dell'Art.8 comma 11 del Decreto, l'Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l'adesione a **Libero Domani** a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.

In ogni caso l'Aderente continua ad avere la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione pensionistica.

Art.13 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Aderente ha la facoltà di revocare l'adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.

L'Impresa restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'Aderente.

La revoca deve essere esercitata dall'Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all'Art.10, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa restituisce all'Aderente un importo pari alla somma di:

- **componente rivalutabile:** la quota parte dei versamenti corrisposti afferenti alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
- **componente unit:** il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all'Art. 22 - maggiorato del costo applicato sui versamenti e al netto della componente dello stesso riferito al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.

In entrambi i casi si effettua la revoca o il recesso anche per l'eventuale quota parte di premio annuo costante dell'Assicurazione Temporanea, sempre relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione a Libero Domani. In caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Relativamente alla componente unit l'Aderente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (al 10°, 20° e ultimo giorno del mese, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

PARTE IV - CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art.14 - Contributi

Ai sensi dell'Art.8 del Decreto, in generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell'Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variane la periodicità.

La comunicazione all'Impresa può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, ovvero effettuata sia all'interno della propria Area Riservata sia utilizzando l'app SaraConMe.

Non esiste alcun importo minimo del contributo.

Libero Domani prevede le seguenti **tipologie di contributo**:

- **premio ricorrente**: premio da versare alla data di perfezionamento del contratto e ad ogni data di ricorrenza del contratto. Su richiesta dell'Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
- **premio integrativo**: premio versato dall'Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
- **premio da trasferimento**: importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
- **premio da reintegro**: importo ottenuto dal contributo versato dall'Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all'Art.26.

Indicizzazione del premio ricorrente

Relativamente al **solo premio ricorrente** l'Aderente può richiedere all'Impresa di indicizzare lo stesso di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.

Ad ogni ricorrenza annuale successiva alla richiesta, il premio ricorrente viene automaticamente ricalcolato - su base annua - della percentuale prescelta.

Tale scelta può essere effettuata dall'Aderente:

- alla data di adesione
- almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annuale del contratto, a partire dalla quale si intende attivare l'indicizzazione del premio ricorrente.

Per attivare tale scelta è necessario inviare all'Impresa una comunicazione scritta.

Sempre con comunicazione scritta, l'Aderente ha la possibilità di revocare la propria decisione almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annuale a partire dalla quale si intende interrompere l'indicizzazione.

In entrambi i casi di attivazione o di revoca la comunicazione all'Impresa può essere inviata anche:

- per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto
- effettuando una richiesta tramite la propria Area Personale
- effettuando una richiesta tramite l'app SaraConMe.

Resta valida, per l'Aderente, la facoltà di decidere di non indicizzare il premio ricorrente.

Prosecuzione della contribuzione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 11 del Decreto, l'Aderente che decide - come indicato al precedente Art.12 - di proseguire l'adesione a Libero Domani può scegliere di continuare a versare i contributi.

Oltre alle tipologie di premio illustrate, il Decreto prevede anche la possibilità di far confluire il proprio TFR e di versamento di contributi datoriali, come di seguito illustrato.

Trattamento di Fine Rapporto

Ai sensi dell'Art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo di cui sopra indicate, i **lavoratori dipendenti** possono corrispondere il flusso in maturazione del **TFR - trattamento di fine rapporto**, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

L'Aderente può aderire a **Libero Domani** per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.

Contributo datoriale

Relativamente ai **lavoratori dipendenti**, i **datori di lavoro** possono contribuire con il versamento di **contributi datoriali**.

Prestazione Assicurativa Accessoria

Se l'Aderente sceglie l'Assicurazione Temporanea - di cui all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - quanto corrisposto è da intendersi come somma del:

- contributo relativo alla prestazione previdenziale
- premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea.

In tal caso la facoltà dell'Aderente di ridurre l'importo da corrispondere è riferita soltanto al contributo e in nessun caso al premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea, a meno di sospensione della stessa.

Modalità di versamento

Ciascun versamento può essere corrisposto con le modalità di seguito indicate:

- **premio ricorrente, integrato con il premio annuo costante della Prestazione Assicurativa Accessoria (nel caso sia stata scelta):**
 - **alla data di perfezionamento del contratto:**
 - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
 - uno dei seguenti mezzi di pagamento: ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale,

- **alle successive date di ricorrenza:**
 - **nel caso in cui la periodicità prescelta sia annuale:**
 - una delle modalità previste per il versamento alla data di perfezionamento
 - addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD
 - **nel caso in cui la periodicità prescelta sia semestrale, trimestrale o mensile:** addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD
- **versamento diverso da premio ricorrente:** viene corrisposto con una delle modalità previste per il versamento alla data di perfezionamento del contratto.

Qualsiasi sia la scelta della modalità di pagamento i mezzi di pagamento devono essere intestati all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità.

Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale Sara, le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

- **alla data di perfezionamento del contratto o in caso di versamento aggiuntivo:** ordine di bonifico all'Impresa sul conto direzionale dedicato
- **alle successive date di ricorrenza, indipendentemente dalla periodicità:** addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD

Qualora l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all'Impresa, essa comunica tale circostanza all'Aderente specificando che l'importo che risulta insoluto e gli importi successivi - premio o rata di premio - devono essere corrisposti all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto o, se l'Intermediario non appartiene alla Rete Agenziale Sara, devono essere corrisposti all'Impresa tramite ordine di bonifico su conto direzionale dedicato.

Infine, a giustificazione del mancato pagamento, l'Aderente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

**Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sull'Aderente.
Non è ammesso il pagamento in contanti.**

Risoluzione del contratto

Qualora nel corso della partecipazione a Libero Domani l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese indirettamente a carico dell'Aderente - rendimento trattenuto - l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art.15 - Spese

Fase di accumulo

componente rivalutabile: su tutti i contributi - tranne che sul premio da trasferimento - si applica una **spesa direttamente a carico dell'Aderente** pari al 3% del contributo stesso.

Sul patrimonio della **Gestione Separata** viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita di seguito **rendimento trattenuto**, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale del 6,75%	risulta essere pari al 20% del tasso medio di rendimento
se minore del 6,75%	risulta essere pari all'1,35% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
ma maggiore o uguale all'1,35% se minore dell'1,35%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione Separata in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.19.

componente unit: sul patrimonio del **Fondo Interno Assicurativo** - per entrambi i comparti - viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita commissione di gestione, pari al:

- **comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO:** 2% del patrimonio gestito e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione
- **comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE:**
 - 2% del patrimonio gestito e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione

- è prevista inoltre una commissione di *overperformance* pari ad un valore massimo del 10% della maggiore *performance* rispetto al benchmark da inizio anno, calcolata e prelevata annualmente.

Tale commissione di gestione:

- viene applicata in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- viene prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno
- viene calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall'Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 1,6% su base annua. Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.

Nel solo caso in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di **trasferimento ad altra forma previdenziale complementare**, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a Euro 50.

Diversamente, non è prevista alcuna spesa nei casi in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di:

- riscatto
- anticipazione
- RITA
- trasferimento ad altra forma previdenziale complementare in caso di perdita dei requisiti
- decesso dell'Aderente

ovvero per operazioni quali:

- LIFE CYCLE
- *switch*
- riallocazione del flusso contributivo.

Prestazione Assicurativa Accessoria

Per il dettaglio sulle spese della Temporanea Caso Morte si rimanda all'allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulle spese nella fase di erogazione si rimanda al **Documento sulle rendite**.

PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE

Art.16 - Comunicazioni dell'Impresa all'Aderente

Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte dell'Aderente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda all'Aderente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

Documentazione rilasciata dall'Impresa all'Aderente

L'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:

- **documento di polizza:** a fronte del versamento del premio ricorrente di perfezionamento, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea.
Il documento viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del contratto
- **quietanza:** a fronte del versamento di ciascun premio ricorrente successivo, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea. La quietanza viene rilasciata all'Aderente nel solo caso in cui la modalità di pagamento scelta sia diversa dall'addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD; in caso di pagamento tramite SDD ha valore di quietanza la conferma dell'addebito
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento:** a fronte del versamento di ogni eventuale premio integrativo, da trasferimento o da reintegro.
Il documento attesta l'operazione e viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del versamento
- **lettera di conferma dell'investimento:** viene consegnata all'Aderente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote (anche per *switch* e riallocazione)

- **lettera di conferma dell'investimento per il premio integrativo:** viene consegnata - a fronte di ogni eventuale versamento - all'Aderente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote
- **comunicazione in caso di perdite:** viene consegnata all'Aderente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.

Questi ultimi tre documenti sono inviati dall'Impresa nel caso in cui sia presente una quota parte della posizione individuale maturata investita nel Fondo Interno.

In questi documenti - ad eccezione di quello in caso di perdite - vengono indicati, tra l'altro, ciascun versamento effettuato, il corrispondente premio investito, distintamente per le diverse componenti - di cui di seguito - e la data di decorrenza del contratto ovvero del versamento.

Informativa periodica

Annualmente l'Impresa invia all'Aderente una **informativa periodica**, denominata **Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche - fase di accumulo**, con, tra l'altro, il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell'anno precedente e l'ammontare complessivo dei premi non dedotti.

Area Riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto

È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l'Area Riservata presente nella *home page* di www.sara.it.

L'Area Riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:

- **ottenere informazioni riguardo a:**
 - Condizioni di Assicurazione sottoscritte
 - stato dei pagamenti
 - premi non dedotti
 - valore della posizione individuale maturata
 - evoluzione della posizione maturata (con visualizzazione di eventuale numero di quote e valori delle quote stesse)
 - esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimenti, riscatto, RITA)
 - opzioni di rendita esercitabili
 - se indicati, i riferimenti anagrafici dei Beneficiari
 - eventi societari di particolare rilevanza (presenti nella sezione NOVITÀ)
 - ogni altro eventuale elemento utile a fornire all'Aderente un'informativa completa e personalizzata (presente nella sezione NOVITÀ)
- **effettuare le seguenti richieste di:**
 - pagamento del premio ricorrente
 - richiesta di indicizzazione del premio ricorrente o interruzione dell'indicizzazione
 - liquidazioni (prestazioni pensionistiche, riscatto totale o parziale, anticipazioni)
 - richieste di variazioni (*switch*, allocazione futura contributi, LIFE CYCLE)
 - modifica dati personali
 - valutazione della coerenza delle scelte di investimento, che si risolve sottoponendo all'Aderente (almeno ogni 3 anni) il questionario di autovalutazione di cui alla Nota Informativa
 - realizzazione di simulazioni personalizzate.

Infine, l'Aderente può ricevere nella sua Area Riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.

La documentazione e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

L'accesso alla propria Area Riservata viene mantenuto fino ai 6 mesi successivi la chiusura del contratto e durante questo periodo l'Aderente può continuare ad accedere e scaricare i suoi documenti.

Comunque, l'Impresa, ovvero l'Intermediario presso cui è assegnato il contratto, mantengono archiviata la documentazione e le comunicazioni per i 10 anni successivi alla chiusura della posizione in modo da permettere all'Aderente di poterne eventualmente chiedere copia.

Per accedere alla propria Area Riservata l'Aderente deve inserire il proprio codice fiscale e una *password*: al primo accesso la *password* corrisponde alla data di adesione a Libero Domani, indicata in calce al Modulo di adesione sottoscritto, per i successivi accessi sarà necessario indicare una nuova e definitiva *password*.

Oltre alla propria Area Riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.

Art.17 - Determinazione della posizione individuale

Libero Domani prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, così come indicato all'Art. 14.

A fronte di ciascun contributo versato l'Impresa determina il **contributo investito**, pari al contributo versato al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente.

Ciascun contributo investito viene ripartito tra la Gestione Separata e i due comparti del Fondo Interno secondo una determinata ripartizione percentuale che egli stesso sceglie alla data di sottoscrizione del modulo di adesione in base, anche, alla sua propensione al rischio.

I due **Profili di Investimento - BASE e BILANCIATO** e la scelta **LIBERA** nei quali l'Aderente può ripartire la sua posizione individuale sono illustrati all'Art. 3.

La ripartizione di ciascun versamento determina:

- la **componente rivalutabile**: il **capitale assicurato iniziale** rivalutato secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- la **componente unit**: il **capitale variabile**, funzione del numero e del valore unitario del numero delle quote possedute in ciascun comparto del Fondo Interno, dove le quote dipendono, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione.

La **posizione individuale** rappresenta la base per il calcolo:

- della **prestazione previdenziale** a cui l'Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l'Aderente beneficia della prestazione
- della **liquidazione nei casi previsti dal Decreto**: riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, RITA, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- della **liquidazione in caso di decesso** dell'Aderente.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata

La quota parte della **posizione individuale** è data dalla somma dei **singoli capitali rivalutati** afferenti a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo.

Art.18 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale

La posizione individuale maturata viene determinata come somma dei seguenti importi:

- la posizione individuale risultato dell'operazione di rivalutazione alla data del 31 dicembre precedente la data dell'evento e dunque già consolidata al contratto
- la somma dei contributi investiti, così come definiti all'Art.14, corrisposti dal 1° gennaio dell'anno successivo (anno in cui cade l'evento) alla data dell'evento stesso
- a ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in base all'ultimo rendimento certificato; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31 dicembre e la data dell'evento stesso

Per data dell'evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati nella PARTE VI - liquidazione della posizione individuale.

Art.19 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua:

- della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
- della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Fase di accumulo

A) misura annua di rivalutazione

il **31 dicembre di ogni anno** tale quota parte della posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento** - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente.
Relativamente alla prima rivalutazione la quota parte del contributo investito viene rivalutata applicando ad essa il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31 dicembre successivo
- la **misura annua di rivalutazione** riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si determina in base alle seguenti modalità:
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dall'Impresa, pari all'80%
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto dall'Impresa, pari a 1,35 punti percentuali (livello di tasso medio di rendimento alla data di redazione del presente SET INFORMATIVO)
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,35% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

misura annua di rivalutazione minima garantita

l'Impresa riconosce una **misura annua di rivalutazione minima garantita** pari allo 0%.

L'Impresa ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

B) rivalutazione della posizione individuale

al 31 dicembre di ogni anno il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il **consolidamento** delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.

Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all'Aderente con **informativa periodica** annuale.

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al **Documento sulle rendite**.

Art. 20 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata

Come indicato al precedente Art. 15, annualmente l'Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una **commissione di gestione**, definita anche **rendimento trattenuto**, pari all'**1,35 %**.

Se il tasso medio di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).

componente unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno

La quota parte della **posizione individuale** è data dalla somma dei **singoli capitali variabili** afferenti a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo.

Il Fondo Interno si compone di due comparti denominati:

- **comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**
- **comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE.**

Ciascun comparto è alimentato in funzione della strategia di investimento prescelta dall'Aderente, così come illustrato all'Art.3.

Per facilità di lettura, di seguito, si indica - se non espressamente necessario - genericamente Fondo Interno intendendo sempre i due comparti distinti.

Art. 21 - Determinazione del capitale variabile iniziale

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nei due comparti del Fondo Interno, in base alla percentuale di allocazione stabilita dal Profilo di Investimento scelto ovvero in base alla propria scelta LIBERA o al LIFE CYCLE, la quota parte di ciascun versamento netto.

Di conseguenza il capitale variabile iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali variabili relativi a ciascun versamento.

Definite:

a) la quota parte del versamento netto investito, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**

b) il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all'Art.22, dividendo il capitale variabile iniziale (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il **numero di quote**.

La prestazione del contratto e l'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo.

Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.

Per la determinazione del capitale variabile l'Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno** - di seguito definito **NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all'Art.15.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.

Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza decadale (10 e 20 e ultimo giorno di ciascun mese): nel caso in cui il giorno indicato fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l'Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa www.sara.it.

Art. 22 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione:** il giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del valore complessivo di entrambi i comparti del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo stesso, è il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Se i giorni 10, 20 risultassero festivi o con Borse Valori chiuse, il giorno di valorizzazione utilizzato è il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, mentre, se risultasse festivo o con Borse Valori chiuse l'ultimo giorno del mese, il giorno di valorizzazione è il primo giorno lavorativo immediatamente precedente

- **giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.

La tabella che segue illustra la corrispondenza tra il giorno di riferimento e la tipologia di richiesta effettuata:

data di richiesta	giorno di riferimento
dall' 1 al 10 del mese	→ il giorno 20 del mese
dall' 11 al 20 del mese	→ l'ultimo giorno lavorativo del mese
dall' 21 all'ultimo giorno lavorativo del mese	→ il giorno 10 del mese successivo

La tipologia di richiesta riguarda:

- perfezionamento di ciascuna tipologia di contributo, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale, anticipazione, trasferimento ad altra forma
- ricevimento della richiesta di switch o di riallocazione del flusso contributivo
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il **giorno di ricevimento della richiesta**.

Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno - non festivo e con Borsa Valori aperta - in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Aderente, Beneficiario, vincolatario) arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all'Art.32.

L'Aderente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta per recesso e di liquidazione per riscatto o decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Art. 23 - Commissione di gestione da applicare al NAV

Come indicato al precedente Art. 15, la commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al **2% su base annua** e viene:

- applicata ad ogni decade in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel caso, l'Impresa si impegna a sottoscrivere OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - con commissioni al massimo pari a 1,6% su base annua.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.

PARTE VI - LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE: RISCATTO, ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO

Art.24 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale

Ai sensi dell'Art.14 comma 2 lettera c) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all'Art.3, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

In luogo dell'esercizio del riscatto totale, l'Aderente può proseguire la partecipazione a Libero Domani, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'Aderente della facoltà di chiedere il riscatto dell'intera posizione ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto.

**La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto.
Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.**

Art.25 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale

Ai sensi dell'Art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale.

**Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.
Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dall'Impresa all'atto della liquidazione.**

Art.26 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione

Ai sensi dell'Art.11 comma 7 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- **decorsi 8 anni di adesione** a forme pensionistiche complementari:
 - per un importo non superiore al 75% della posizione: per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
 - per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell'Aderente.

Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.

Complessivamente l'importo ottenuto dall'Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate.

In ogni momento nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha la facoltà di reintegrare l'importo erogato a titolo di anticipazione, definito **premio da reintegro**.

**Dal valore dell'anticipazione non viene detratta alcuna spesa.
Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dall'Impresa all'atto della liquidazione.**

Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell'anticipazione si rimanda al **Documento sulle anticipazioni**, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.27 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'Art.14 commi 2, 5, 6 e 8 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere all'Impresa il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- **trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione** alla forma pensionistica complementare, qualora l'Aderente decida liberamente il trasferimento, al momento del trasferimento viene applicata una **spesa pari a Euro 50**
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora per l'Aderente vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare; in questo caso, al momento del trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, **non viene applicata alcuna spesa**
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora l'Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una **spesa pari a Euro 50**. In tal caso in luogo dell'esercizio del trasferimento, l'Aderente può proseguire la partecipazione a Libero Domani anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare
- **senza alcun vincolo temporale**, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche, come da Art.3 del **Documento sulle rendite**, e di modifiche delle caratteristiche di Libero Domani; in questo caso, al momento del trasferimento, non viene applicata alcuna spesa.

La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all'Art.33, deve essere effettuata dall'Aderente con una comunicazione all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto. Tale richiesta può essere effettuata anche utilizzando l'Area Riservata o l'app SaraConMe.

L'Impresa, al massimo entro i 6 mesi successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.

L'importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di Euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento.

Art.28 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'Art.14 comma 6 del Decreto, trascorsi almeno 2 anni dall'adesione ad una forma pensionistica complementare, è possibile trasferire in **Libero Domani** la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.

L'Impresa, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l'importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.

Art.29 - Soluzione LIFE CYCLE

In fase di adesione l'Aderente può scegliere la **soluzione LIFE CYCLE**, che permette di variare nel tempo la ripartizione dell'investimento tra la Gestione Separata e i due comparti del Fondo Interno in base a un meccanismo automatico e secondo percentuali predeterminate variabili in funzione dell'età dell'Aderente e degli anni trascorsi.

Il LIFE CYCLE è consentito soltanto nel caso in cui l'Aderente abbia scelto i **Profili di Investimento BASE o BILANCIATO**.

Obiettivo del LIFE CYCLE è di indirizzare nel tempo l'investimento complessivo del contratto verso una ripartizione sempre più prudentiale tra Gestione Separata e comparti del Fondo Interno:

Profilo di Investimento	ripartizione iniziale del LIFE CYCLE		ripartizione al termine del LIFE CYCLE	
	Gestione Separata	Fondo Interno	Gestione Separata	Fondo Interno
BASE	70%	30%	100%	0%
BILANCIATO	40%	60%	70%	30%

Il LIFE CYCLE presenta le seguenti caratteristiche (si fa qui riferimento essenzialmente alla Gestione Separata, essendo complementare la procedura da seguire per il Fondo Interno):

- l'età dell'Aderente alla data di decorrenza deve essere compresa tra 35 anni e 60 anni
- prevede delle definite **percentuali di ripartizione** (definite **percentuale obiettivo**) che permettono di arrivare, in Gestione Separata al termine dell'operazione, al 100% (per il Profilo di Investimento BASE) o al 70% (per il profilo di Investimento BILANCIATO)
- la durata del LIFE CYCLE è, a scelta dell'Aderente e in funzione della sua età, di 10, 15 o 20 anni; al termine della soluzione LIFE CYCLE è facoltà dell'Aderente decidere in autonomia successivi *switch* volontari
- l'operazione di **switch automatico** avviene ogni **5 anni** al 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo alla ricorrenza quinquennale del contratto: a questa data fanno riferimento sia la rivalutazione del capitale assicurato che la valorizzazione delle quote del capitale variabile (i giorni 10 e 20 di ciascun mese e l'ultimo giorno del mese). La nuova ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno - determinata in base alle percentuali obiettivo relative al quinquennio in cui si effettua il calcolo - viene riconosciuta al contratto entro il 31 gennaio immediatamente successivo
- relativamente ai due comparti del Fondo Interno, la quota parte della percentuale obiettivo viene attribuita a ciascuno di essi in funzione del peso percentuale che presentavano alla data del 31 dicembre di cui al precedente punto
- si prevede un preventivo **monitoraggio** dello *switch* automatico: se la percentuale effettiva relativa al peso della componente in Gestione Separata si scosta di $\pm 2\%$ dalla percentuale obiettivo corrispondente al quinquennio raggiunto, non si procede all'operazione di *switch* automatico e la si rimanda al quinquennio successivo.

Il LIFE CYCLE può essere interrotto dall'Aderente in qualsiasi momento: in tal modo l'Aderente torna a gestire in piena autonomia il contratto e le future scelte di switch volontario o riallocazione dei futuri versamenti.

Inoltre, le decisioni dell'Aderente che comportano la rinuncia del LIFE CYCLE sono:

- effettuare uno *switch* volontario
- scegliere di allocare diversamente i contributi futuri
- richiedere espressamente all'Impresa di interromperlo.

Di seguito - distintamente per i due Profili - si illustra lo sviluppo del LIFE CYCLE:

Andamento del LIFE CYCLE per il Profilo di Investimento BASE:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA
35 - 45 anni	70%	30%	78%	22%	85%	15%	93%	7%	100%	-
46 - 50 anni	70%	30%	80%	20%	90%	10%	100%	-	-	-
51 - 55 anni	70%	30%	85%	15%	100%	-	-	-	-	-
56 - 60 anni	70%	30%	100%	-	-	-	-	-	-	-

Andamento del LIFE CYCLE per il Profilo di Investimento BILANCIATO:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA
35 - 45 anni	40%	60%	47%	53%	55%	45%	63%	37%	70%	30%
46 - 50 anni	40%	60%	50%	50%	60%	40%	70%	30%		
51 - 55 anni	40%	60%	55%	45%	70%	30%				
56 - 60 anni	40%	60%	70%	30%						

Art.30 - Operazione di *switch*

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto l'Aderente ha la possibilità di chiedere all'Impresa di modificare la composizione del proprio investimento (*switch*).

Tale operazione determina la modifica dell'iniziale Profilo di Investimento, ovvero della scelta LIBERA, decisi dall'Aderente alla data di sottoscrizione del contratto.

Tra una richiesta di *switch* e la successiva devono trascorrere 12 mesi.

L'Aderente può richiedere che:

- una percentuale del capitale variabile allocato in un comparto del Fondo Interno sia investito totalmente o parzialmente nell'altro
- una percentuale del capitale variabile allocato in uno o entrambi i comparti del Fondo Interno sia investito totalmente o parzialmente nella Gestione Separata
- una percentuale del capitale assicurato allocato nella Gestione Separata sia investita totalmente o parzialmente in uno o entrambi i comparti del Fondo Interno.

I contributi corrisposti successivamente all'operazione di *switch* - successivamente dunque alla data di ricezione della richiesta di variazione - sono allocati secondo la nuova ripartizione percentuale.

Tale operazione ha piena efficacia dal giorno di ricezione, da parte dell'Impresa - ovvero l'Intermediario cui è assegnato il contratto - della richiesta di variazione effettuata dall'Aderente.

Il **capitale variabile** viene in tal modo allocato, ovvero prelevato dai comparti dei Fondi Interni, in funzione della nuova ripartizione in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Il capitale assicurato viene prelevato dalla Gestione Separata - ovvero allocato alla Gestione Separata - il secondo giorno di valorizzazione (utilizzato per il calcolo del valore unitario delle quote) successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Entro **10 giorni lavorativi** dalla data di valorizzazione delle quote l'Impresa invia all'Aderente la **lettera di conferma**, nella quale si indica:

- la data di effetto dell'operazione
- le nuove percentuali di allocazione
- il corrispondente capitale assicurato
- il valore unitario delle quote alla data di riferimento
- il corrispondente capitale variabile.

L'operazione di *switch* comporta l'abbandono del Profilo di Investimento che l'Aderente ha eventualmente scelto nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell'eventuale soluzione LIFE CYCLE.

Art.31 - Ricollocazione del flusso contributivo - modifica nell'allocazione dei futuri versamenti

Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere all'Impresa che i contributi futuri siano ripartiti tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno con una ripartizione percentuale diversa da quella che risulta per il posizione individuale maturata nel momento della richiesta.

Tra una richiesta di ricollocazione del flusso contributivo e la successiva devono trascorrere 12 mesi.

L'operazione di riallocazione comporta l'abbandono del Profilo di Investimento che l'Aderente ha eventualmente scelto nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell'eventuale soluzione LIFE CYCLE.

Art.32 - Scioglimento del contratto

Libero Domani si risolve nei seguenti casi:

- recesso dal contratto
- liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
- liquidazione del valore di riscatto totale
- erogazione dell'intera posizione individuale tramite RITA.

Tutti questi casi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.

Art.33 - Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti, ogni richiesta di liquidazione, ovvero di erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando all'Impresa - presso Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

Tale comunicazione può essere effettuata sia utilizzando la propria Area Personale che l'app SaraConMe.

La richiesta deve essere corredata degli allegati di cui di seguito.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta, l'importo da liquidare in caso:

- di richiesta della quota parte della prestazione individuale maturata in quota capitale
- di riscatto parziale della posizione individuale maturata
- di riscatto totale della posizione individuale maturata
- di richiesta della RITA (ovvero la quota percentuale)
- di anticipazione
- di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.

Sarà cura dell'Impresa verificare che l'importo da liquidare richiesto dall'Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto.

Si rimanda all'Art.6 del **Documento sulle rendite** per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente

nei casi di erogazione della prestazione in rendita: si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite

nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell'Aderente:

- certificato di morte dell'Aderente
- fotocopia di un valido documento dei Beneficiari
- codice fiscale relativo ai Beneficiari
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci

nei casi di richiesta di liquidazione per RITA, riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione

- documentazione che attesti i requisiti per la RITA, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente

nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

- comunicazione scritta dell'Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata
- documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto
- autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.

In termini generali l'Impresa si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore titolare del pegno.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l'erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione l'Impresa mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l'Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

Art.34 - Cessione - Pegno

Ai sensi dell'Art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.

Infatti, si prevede quanto segue:

- non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
- sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:
 - le anticipazioni per le spese sanitarie
 - la prestazione pensionistica sia in rendita che in capitale
- non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
 - riscatto totale e parziale
 - anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'Aderente.

Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pegno o cessione diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta dell'Aderente (anche tramite Area Riservato o app SaraConMe), ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Art.35 - Beneficiario

Distintamente per tipologia di liquidazione, ovvero in caso di decesso dell'Aderente, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Si rimanda all'Art.7 del **Documento sulle rendite** per l'individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, l'Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Aderente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Come previsto dall'Art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall'Aderente per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente **Libero Domani** o siano indicate le somme in esso maturate.

Ai sensi dell'Art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.

Ai sensi dell'Art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.36 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.

Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.37 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.

Art.38 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Regolamento FUTURO&PREVIDENZA

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome FUTURO&PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.

La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS, con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle diverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari

maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili

- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

- 2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'Art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Regolamento SARA PREVIFUTURO

Art.1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Aderente in base alle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa ha costituito un Fondo Interno multicomparto, suddiviso in quote, cui collegare direttamente le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. 17/03/95 n. 174.

Il Fondo Interno è denominato **SARA PREVIFUTURO**.

Il Fondo si compone di due comparti, ciascuno dei quali è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Le risorse del Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno

Scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'aumento di valore delle somme che vi affluiscono, mirando a massimizzare il rendimento del Fondo stesso compatibilmente con l'andamento dei benchmark dei comparti di cui all'Art. 3 e seguenti e al mantenimento dei livelli di rischio coerenti con quelli dei benchmark stessi.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno è un Fondo multicomparto che prevede al suo interno la possibilità di scelta fra 2 comparti di gestione i cui investimenti rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della circolare ISVAP n.474/D del 21/2/02 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'Art. 30, comma I, D. Lgs. 17/03/95 n. 174, aventi fini previdenziali.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto previsto dalla citata circolare ISVAP 474/D e dalla circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/05 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

I due comparti di cui si compone il Fondo sono:

- 1) il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO
- 2) il comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE.

L'Impresa si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

L'Impresa si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno in strumenti finanziari emessi e gestiti da soggetti appartenenti al gruppo di appartenenza dell'Impresa entro i limiti emanati dall'Organismo di Vigilanza. L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al gruppo ACI di cui la stessa Impresa fa parte, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al presente Regolamento.

Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti degli Aderenti.

L'Impresa esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Profili di rischio relativi al Fondo Interno

Il grado di rischio del Fondo Interno dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio di ogni singolo comparto, nonché dall'eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

In particolare l'investimento nel Fondo Interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun comparto, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es.azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**)
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es.obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 5 - I comparti del Fondo Interno

5.1 - Il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

5.1.1 - Obiettivi del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

L'obiettivo della politica di investimento del comparto è quello di incrementare il valore del capitale investito nel medio termine.

5.1.2 - Caratteristiche del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

Il comparto investe in strumenti monetari, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti facenti prevalentemente parte dell'area EMU, negoziati su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI	minimo	massimo
monetari	0%	20%
obbligazionari	80%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- il patrimonio del comparto potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
- è prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate con elevato rating (investment grade)
- l'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- il profilo di rischio è medio.

Benchmark

Il comparto si prefigge di replicare il *benchmark* sopportando un equivalente livello di volatilità.

Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del comparto rispetto al parametro di riferimento è il seguente:

JP Morgan EMU Government Bond Index

100%

JP Morgan EMU Government Bond Index

Il paniere di titoli componenti l'indice prende in considerazione i Titoli di Stato a tasso fisso, su cui è possibile investire, altamente liquidi e per i quali esistono quotazioni in acquisto e in vendita con spread ridotti, emessi dai seguenti 11 paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Il paniere viene rivisto il primo giorno lavorativo di ogni mese per tener conto delle nuove emissioni e dei requisiti di liquidità. Una volta inseriti nell'indice, i titoli vi rimangono per almeno 6 mesi e la loro vita residua deve essere superiore a 12 mesi.

L'indice viene calcolato su base giornaliera ed è caratterizzato da una duration media di norma superiore ai 5,5 anni.

5.2 - Il comparto Azionario Internazionale

5.2.1 - Obiettivi del comparto Azionario Internazionale

Questo comparto è improntato alla crescita del patrimonio nel medio-lungo termine.

5.2.2 - Caratteristiche del comparto Azionario Internazionale

Il comparto detiene strumenti monetari, strumenti finanziari di tipo azionario e obbligazionario, negoziati prevalentemente su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittenti, e in misura residuale quote di OICR, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI	minimo	massimo
monetari	0%	20%
obbligazionari	0%	30%
azionari	70%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- è prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti. I criteri di selezione degli strumenti finanziari di emittenti appartenenti a paesi emergenti sono basati sulla ricerca di excess return tenendo in considerazione i livelli di rischio ad esso

collegati, nonché sui fattori di bassa correlazione degli specifici mercati con gli altri mercati in cui il comparto investe (c.d. "maturi")

- l'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- il profilo di rischio è molto alto.

Benchmark

Il comparto è gestito mediante una gestione attiva.

È, quindi, possibile che si verifichi un sensibile scostamento, tra la composizione del comparto e la composizione del *benchmark*. Il *benchmark* non è, pertanto l'"indice guida" di una gestione esclusivamente passiva, bensì un parametro di riferimento con il quale confrontare l'andamento di rendimento e di rischio del comparto.

La misura della volatilità media annua attesa è del 25%.

Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del comparto rispetto al parametro di riferimento è il seguente:

MSCI World Euro	100%
-----------------	------

MSCI World Euro

Il paniere di titoli componenti prende in considerazione i titoli azionari di 1900 tra le società più importanti del mondo, distribuite su 23 diverse nazioni, con un peso preponderante delle azioni statunitensi, giapponesi e britanniche. L'indice gode di un alto grado di diversificazione e le società appartenenti rappresentano almeno l'85% della capitalizzazione borsistica di ogni paese e di ogni settore. A livello settoriale il maggior peso è esercitato dai finanziari, seguito da industriali, energetici e dalle azioni dei produttori di beni di largo consumo. Il criterio di assegnazione dell'indice è basato sulla capitalizzazione di mercato, il ribilanciamento avviene su base trimestrale.

Art. 6 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art.7 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
- altre attività di pertinenza del Fondo.

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo
- le commissioni di gestione
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote dei comparti del Fondo Interno non viene distribuito. Il Fondo sarà attivato alla data del primo investimento confluito nello stesso. La valorizzazione delle quote avviene il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese. Se i giorni 10 e 20 risultassero festivi, il giorno di valorizzazione sarà il 1° giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di valorizzazione successivo alla data del primo versamento confluito nel Fondo. Il valore unitario di ogni singola quota di ogni comparto del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno, per le prime 3 settimane di operatività, viene stabilito in 10,00 Euro.

L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di uno o più comparti del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di

un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del o dei comparti interessati. In questo caso, fino al termine del periodo di sospensione, si utilizzerà l'ultimo valore della quota determinata. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it.

Art. 7 - Spese a carico di ciascun comparto del Fondo Interno

Le spese a carico di ciascun comparto sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,00% su base annua
- commissione di overperformance, solo per il comparto Azionario Internazionale, del valore massimo del 10% della maggiore performance rispetto al benchmark da inizio anno calcolate e prelevate annualmente
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti
- compenso del Responsabile del PIP, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo. Le commissioni di gestione sono calcolate pro-rata ad ogni valorizzazione e prelevate trimestralmente da ciascun comparto, con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità dei singoli comparti ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 8 - Liquidazione anticipata dei comparti del Fondo Interno

L'Impresa, nell'interesse dell'Aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più comparti del Fondo Interno o l'intero Fondo.

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio di uno o più comparti del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del comparto del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro comparto del Fondo Interno avente profilo di rischio analogo. In caso di liquidazione dell'intero Fondo Interno, il valore delle attività sarà trasferito ad altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 9 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli Aderenti, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione dell'Impresa.

Art. 10 Fusione tra Fondi Interni

E' prevista la possibilità di fusione tra comparti del Fondo Interno dell'Impresa con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni. L'operazione di fusione, preannunciata all'Aderente e ed all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti.

Art. 11 Attivazione di altri comparti

L'Impresa si riserva di istituire in futuro ulteriori comparti del Fondo Interno.

Art. 12 Rendiconto e revisione contabile

L'Impresa dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento. I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.Lgs. 24/02/98 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E A PREMIO ANNUO COSTANTI

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l'**Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito Assicurazione Temporanea.

Se scelta dall'Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da **Libero Domani**.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

L'Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a **Libero Domani**.

Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegate alla Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea.

Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell'adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Di seguito per contratto si intende l'insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Impresa) risultano esclusivamente:

- dalle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale
- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta

Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale l'Impresa garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato caso morte indicato in polizza.

La scadenza contrattuale non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio.

Il capitale assicurato caso morte - quale indicato in polizza, ovvero in appendice - non può risultare inferiore ad Euro 20.000 e superiore a Euro 200.000.

La presente Assicurazione Temporanea non è assumibile nel caso in cui l'Aderente risulti essere, con l'Impresa, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o Assicurazioni in forma di Mista, tali per cui l'importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque della presente prestazione assicurativa accessoria, risulti superiore a Euro 200.000.

La prestazione prevista viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio stesso.

In caso di sopravvivenza dell'Aderente alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa: il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti all'Impresa.

La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l'assunzione del rischio e per la limitazione della copertura del rischio - rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle tavole di cui di seguito.

Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio

Esclusioni

Il rischio di morte dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

La prestazione in caso di decesso prevista dal contratto non è accordata al Beneficiario ovvero all'Aderente, se le cause del decesso sono preesistenti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e sono state sottaciute all'Impresa.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **dolo del Beneficiario**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
- **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- **omissione o falsa dichiarazione dell'Aderente**
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili** qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento
- **decesso, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Aderente**; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

In questi casi - eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario - l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma dei versamenti effettuati fino alla data del decesso dell'Aderente.

Nel caso di morte causata da dolo del Beneficiario l'Impresa non riconosce alcun importo.

Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell'Aderente

l'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:

- delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
- delle attività professionali e sportive svolte dall'Aderente.

È sufficiente che l'Aderente sottoscriva, nel modulo di adesione e in polizza, una dichiarazione relativa al suo:

- buono stato di salute
- non esercitare professioni considerate a rischio
- non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.

Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
- non aver subito interventi chirurgici significativi
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito.

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

L'Aderente è tenuto a comunicare all'Impresa, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio.

In caso di mancata comunicazione l'Impresa si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.

Art. 4 Limitazione della copertura di rischio - carenza

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato caso morte - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

l'Impresa non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato caso morte, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato caso morte non viene pagato.

In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

Art.5 Dichiarazioni dell'Aderente e comunicazioni all'Impresa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Aderente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell'Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l'Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.

Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, l'Impresa può:

- annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, l'Impresa può:

- recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Ovviamente, anche l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta la rettifica dei premi o della prestazione. Al fine di permettere all'Impresa di valutare pienamente l'eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Aderente è tenuto a comunicare all'Impresa mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Aderente stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.

Art. 6 Durata

L'Aderente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di adesione anche compatibilmente con la sua età.

La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo pari alla differenza tra l'età - fissata a 67 anni - in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione.

La durata massima non può mai essere superiore a 30 anni e può anche essere inferiore alla durata prevista per la fase di accumulo.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso di **Libero Domani**
- termine della fase di accumulo di **Libero Domani**
- riscatto totale di **Libero Domani**
- trasferimento di **Libero Domani** ad altra forma pensionistica complementare
- interruzione del pagamento dei premi
- scadenza del contratto
- decesso dell'Aderente in corso di validità della copertura della presente prestazione assicurativa accessoria.

Art. 7 Limiti di età dell'Aderente

Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell'Aderente, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:

- età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni
- età massima alla data di decorrenza del contratto: 60 anni
- età massima alla data di scadenza del contratto: 67 anni.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Art. 8 Premio annuo costante

La prestazione assicurativa accessoria descritta al precedente Art.2 viene garantita dietro versamento da parte dell'Aderente - per tutta la durata del contratto e sempre che egli sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.

In fase di adesione tale premio annuo costante è da corrispondere unitamente al premio ricorrente destinato ad alimentare la posizione individuale maturata; in ogni caso non va ad incrementare la posizione individuale dell'Aderente.

Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene versato in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Aderente.

L'importo del premio annuo costante - che non può essere variato nel corso della durata contrattuale - viene scelto dall'Aderente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.

L'Impresa determina il capitale assicurato caso morte in base a:

- il premio annuo costante scelto dall'Aderente
- la durata prescelta
- l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:

- della cifra fissa, pari a Euro 30
- del caricamento percentuale, pari al 15%
- dell'eventuale interesse di frazionamento.

È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili; la scelta deve coincidere con quella effettuata per i premi ricorrenti relativi alla prestazione pensionistica.

I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare solo sul premio annuo costante, per ciascuna rata - sono pari all'1,5%, 2% e 2,5%.

È comunque facoltà dell'Aderente richiedere all'Impresa di poter variare il frazionamento; condizione necessaria è quella di comunicare la propria decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.

Il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile l'Aderente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.

Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite all'Impresa.

Premesso che il premio annuo costante di perfezionamento deve essere versato, in fase di adesione, contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, la modalità di corresponsione di tale premio è funzione della scelta effettuata in termini di frazionamento.

Per la modalità di pagamento si rimanda all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica.

Art. 9 Mancato pagamento del premio

L'Aderente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio la prestazione assicurativa accessoria decade e i premi versati fino a quel momento restano definitivamente acquisiti dall'Impresa.

Art. 10 Riattivazione, Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede né riattivazione - intesa come ripresa del pagamento dei premi - né riscatto e né riduzione.

Art. 11 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi l'evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- certificato di nascita dell'Aderente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
- certificato di morte dell'Aderente
- relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
- eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Aderente, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
- copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la mancanza
- se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
- se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
- copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente
- scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- in caso di morte violenta (suicidio, omicidio): copia del verbale delle Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso e il Decreto di Archiviazione emesso da un'Autorità competente.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta **entro 30 giorni**

dal ricevimento della documentazione completa.

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto **si prescrivono in 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto

Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.

Profilo Sanitario

Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:

- **Displasie**
- **Leucemie**
- **Linfomi**
- **Mielomi**
- **Neoplasie maligne di qualsiasi tipo**
- **Lesioni precancerose**
- **Malattie della pelle:** pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
- **Malattie immunopatologiche:** immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
- **Malattie delle ossa e delle articolazioni:** artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite
- **Malattie dismetaboliche:** diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa
- **Malattie dell'apparato respiratorio:** insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
- **Malattie dell'apparato cardiovascolare:** ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
- **Malattie dell'apparato digerente:** esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
- **Malattie dell'apparato uro-genitale:** insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
- **Malattie del sistema nervoso centrale e periferico:** vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
- **Malattie degli organi di senso:** cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
- **Malattie delle ghiandole endocrine:** adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
- **Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici:** talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
- **Malattie rare e genetiche.**

Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.

Profilo professionale

Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Acrobata● Aeronautica militare● Agente di custodia● Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)● Attore/Artista esposto anche a rischi speciali● Autista di autocarri di oltre 35 quintali● Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico● Aviazione civile● Carabiniere● Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare● Circo equestre● Collaudatore di auto e moto● Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)● Esercito● Guardia del corpo | <ul style="list-style-type: none">● Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza● Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)● Guida alpina● Marina mercantile● Marina militare Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)● Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare● Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera● Operaio di cementifici● Polizia● Professionista sportivo● Sommozzatore/Palombaro● Speleologo● Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplosivi● Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature● Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale● Vigile del fuoco |
|--|--|

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

Profilo sportivo

Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente● Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente● Arrampicata libera (free climbing)● Arti marziali (in genere)● Atletica pesante● Bob● Bungee jumping● Canoa fluviale● Football americano● Guida alpina● Guidoslitta● Hydrospeed● Immersioni subacquee non in apnea● Kayak● Kitesurf | <ul style="list-style-type: none">● Rugby● Lotta (nelle sue varie forme)● Paracadutismo● Parapendio● Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove● Pugilato dilettantistico● Rafting● Salto dal trampolino con sci e idrosci● Sci acrobatico● Sci alpinismo● Sci estremo● Torrentismo● Snowboard acrobatico● Sport aerei (in genere)● Vela di altura |
|---|---|

Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa